



Circolare n° 25 / a.s. 2021-2022

I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO
Prot. 0000410 del 10/01/2022
V-7 (Uscita)

Ai Docenti
AI DSGA
All'Albo online
SEDE

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Covid 19 in ambito scolastico – art. 4 del d.l. n. 1 del 7 gennaio 2022

INDICAZIONI OPERATIVE

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da COVID 19 in ambito scolastico.

Con la presente sono fornite, viste le richieste di chiarimento, indicazioni di carattere operativo relative alla normativa vigente recentemente emanata.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

IN PRESENZA DI 1 CASO POSITIVO NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE:

Per gli STUDENTI frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

1. attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
2. misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.



IN PRESENZA DI 2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE, LE MISURE PREVISTE SONO DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:

Per gli STUDENTI che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

1. attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
2. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per gli STUDENTI che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

3. attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
4. misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute sulle nuove misure di quarantena n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che si allega alla presente.

IN PRESENZA DI ALMENO 3 CASI POSITIVI NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE:

Per gli STUDENTI frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

1. attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;



2. misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute sulle nuove misure di quarantena n. 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute sulle nuove misure di quarantena n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

1. il regime precauzionale dell'AUTO-SORVEGLIANZA prevede:
"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute sulle nuove misure di quarantena n. 60136- 30/12/2021);
2. IL CONTATTO STRETTO (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che **vive nella stessa casa** di un caso COVID-19, una persona che ha avuto un **contatto fisico diretto** con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano), una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati), una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.
È considerato **contatto stretto** una persona che ha viaggiato su un **qualsiasi mezzo di trasporto** entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto al caso positivo al Covid-19. Sono contatti stretti i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dove il caso era seduto. Tra i contatti stretti si intende una **persona** che si è trovata in un **qualsiasi ambiente chiuso con un soggetto risultato positivo al Covid** in assenza di DPI idonei, un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **senza l'impiego dei DPI** raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.
3. NON È CONSENTITO accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
4. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.



EFERMI

Enrico   

Istituto di Istruzione Superiore

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico scienze applicate

Liceo Scientifico Sportivo

Via Carlo Pisacane - Tel. 0961 737678 - Fax 0961 737204

Liceo delle scienze umane

Liceo delle scienze umane socio-economiche

Liceo Linguistico

Viale Crotone - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040

web www.iisfermi.edu.it

e-mail czis001002@istruzione.it

pec czis001002@pec.istruzione.it

C.M. CZIS001002

C.F. 80003620798

Ad ogni buon fine si rammenta che la normativa e le indicazioni aggiornate sono pubblicate sul sito istituzionale nella home e nella sezione Corona Virus di cui si raccomanda attenta lettura.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TERESA AGOSTO

*Firma
Digitale*

